



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:

1. Dott. Vito Scalera - Presidente
2. Dott. Filippo Labellarte - Consigliere
3. Dott. Maria Mitola - Consigliere Relatore

all'esito dell'udienza dell'8 ottobre '13 ha pronunciato nel procedimento camerale n. ~~126/13~~ RGVG la seguente

SENTENZA 1522/13

nel procedimento n. 126/2013 R.G.Aff. Contenz. sul reclamo ex art. 35 co 11 D. lgs 25/2008, proposto il 12.04.2013 da:

OHAGBON Helen n. Kano il 28.11.1978 (avv. Uljana GAZIDEDE)

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore (Avvocatura dello Stato); **Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari** (Avvocatura dello Stato);

avverso la sentenza del tribunale di Bari n. 482/12 del 30.04/15.10.2012.

All'udienza del 29.10.2013 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come trascritte a verbale

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 12.04.2013, **OHAGBON Helen**, sedicente cittadina nigeriana, deduceva che, premesso che la competente Commissione le aveva ingiustamente negato lo "status" di rifugiato, adiva il tribunale di Bari, chiedendo la revoca di detto provvedimento e il riconoscimento di tale "status" ovvero della protezione sussidiaria ovvero del diritto d'asilo o il diritto alla protezione umanitaria con conseguente rilascio del permesso di soggiorno; il tribunale rigettava il ricorso.

Reclama, per la riforma della decisione e l'accoglimento della domanda, l'interessato riproponendo le tesi di prime cure, alle quali resistono il Ministero e la Commissione, ritualmente costituitisi e la Procura Generale, - che in merito depositava parere scritto -.

La Corte,

sciogliendo la riserva del 29/10/2013;

L'impugnante, sentita dalla competente Commissione, assumeva d'essere cittadina nigeriana (senza documenti) e di essere fuggita dal suo paese sia per sfuggire ai maltrattamenti di una zia dopo la morte del padre sia a causa della situazione politica del suo Paese dove erano limitate le libertà fondamentali della persona;

**

Preliminarmente questa Corte che le eccezioni proposte dall'Avvocatura distrettuale siano infondate.

La OHAGBON risulta infatti aver impugnato il provvedimento della Commissione territoriale in data 23.12.2010 e quindi sotto la normativa previgente al provvedimento cd taglia riti entrato invece in vigore dal 1°.09.2011. Anche l'impugnazione, in virtù dei principi sull'ultrattività del rito segue la medesima normativa e quindi correttamente è stata introdotta col reclamo.

La Corte, al pari del Tribunale, ritiene che non vi siano giustificati motivi per il riconoscimento dello status i rifugiato posto che la reclamante non ha fornito alcuna prova o anche solo principio di prova dei suoi assunti, ed in particolare dal suo racconto si evince che la fuga era stata motivata da ragioni di carattere più strettamente personali.

N° 126/13 RG V.G.
N° 1522/13 Sent.
N° 2958/13 Cron.
N° ———

126/13



Ad avviso del Collegio e col conforto della Corte di legittimità, ha diritto alla protezione soltanto chi provi di poter essere oggetto in concreto di persecuzioni in base a precise situazioni individualizzanti esistenti nel paese di origine (Cass. 2 febbraio 2005 n. 2091). Diversamente argomentando intere popolazioni straniere, sulla base di contrasti socio-politici o inter-etnici, potrebbero ottenere il permesso di soggiornare in Italia, ponendo nel nulla qualsiasi regola a difesa di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza (relativamente alla decisività del riscontro di un rischio attuale per la libertà e l'incolumità che possa derivare allo straniero dal suo ritorno in patria, v. anche Cons. St., sez. IV, 7 maggio 1998 n. 779; Cons. St., sez. IV, 12 gennaio 1999 n. 11; Cons. St., sez. IV, 15 dicembre 2000 n. 6716).

La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che il richiedente deve dimostrare di essere credibile, assolvendo al relativo onere probatorio secondo le regole poste dal nostro ordinamento interno quantunque attraverso un'attenuazione dell'onere probatorio.

Deve tuttavia ritenersi che la particolarità delle vicende narrate dalla OHAGBON oltre alla obiettiva situazione della Nigeria come evincibili dal rapporto diffuso da Amnesty International in data 8.6.2012 e dal Briefing bisettimanale alla stampa del 29 ottobre 2013 dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)¹ lasciano supporre che la medesima, in caso di rientro in patria, venga a trovarsi in una situazione di particolare vulnerabilità, idonea a rendere ancora più difficile l'esercizio dei diritti fondamentali. E' da aggiungere che, come documentato in atti, la OHAGBON si trova ormai in Italia da circa 5 anni e pertanto si è certamente integrata in Italia. Si giustifica quindi la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 5 T.U. n. 286/1998 e pertanto va in tal senso riformata la sentenza emessa dal giudice di prime cure.

PQM

dispone la concessione a OHAGBON Helen del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, rigettando per il resto il reclamo dallo stesso proposto;

dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

Bari, 12.11.2013

Il Consigliere relatore

(dr. Maria Mitola)

Il Presidente
(dr. Vito SCALERA)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Per 18 NOV 2013

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Antonella PATARELLA

A. GANDELLIERE

¹ NIGERIA: NO AI RIMPATRI FORZATI NEL NORD-EST DEL PAESE A seguito della recente escalation di violenza nel nord-est della Nigeria, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha oggi rivolto un monito agli Stati affinché non effettuino rimpatri forzati nella regione. L'Agenzia esorta a tenere aperte le frontiere per i cittadini nigeriani che fuggono dal proprio paese e che potrebbero avere bisogno di protezione internazionale. Queste raccomandazioni sono contenute nel documento di Avviso sui Rimpatri (Return Advisory) - recentemente pubblicato - che mira a garantire il rispetto dei principi umanitari e d'asilo alla luce del peggioramento della situazione nella regione nord-orientale della Nigeria. Il conflitto tra esercito nigeriano e ribelli negli stati nord-orientali di Adamawa, Borno e Yobe ha provocato un deterioramento delle condizioni umanitarie e di sicurezza nella regione, che si trova in stato d'emergenza fin dallo scorso maggio. Secondo le stime, la violenza avrebbe provocato la fuga di circa 5 mila persone all'interno della regione. Tuttavia, poiché l'accesso umanitario è stato ostacolato dagli attacchi, l'UNHCR ritiene che il numero reale di persone colpite possa essere notevolmente maggiore. Negli ultimi mesi circa 10 mila nigeriani hanno attraversato il confine del proprio paese per cercare rifugio nei vicini Camerun, Ciad e Niger. La maggior parte di loro si è riversata in Camerun; secondo le autorità locali sono circa 8.100 i rifugiati nigeriani presenti nel paese e continuano ad arrivare di nuovi. A loro si aggiungono 2.700 rifugiati in Niger e 150 in Ciad. L'UNHCR si dice allarmata dalle notizie sul tentativo dello scorso 5 ottobre di rimpatriare forzatamente 111 persone dal Camerun alla Nigeria. Il gruppo è stato espulso dal villaggio di Amchidè, nella regione camerunense di Far North, verso lo stato di Amadawa in Nigeria. Nel corso della vicenda 15 persone sono state uccise e 7 ferite mentre le altre 89 sono immediatamente fuggite indietro in Camerun e sono state messe in regime di detenzione. L'UNHCR sta collaborando con il governo del Camerun per verificare se nel gruppo siano presenti persone bisognose di protezione internazionale. Probabilmente, alla luce della situazione di sicurezza riscontrabile nel nord-est della Nigeria, le persone in fuga dall'area presentano i requisiti per ottenere lo status di rifugiato contenuti dalla Convenzione ONU sui Rifugiati del 1951 e dalla Convenzione dell'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA). Pertanto le raccomandazioni contenute nel documento Return Advisory rimarranno valide finché la situazione nel nord-est della Nigeria non migliorerà a sufficienza da consentire a queste persone un rientro in condizioni di sicurezza e dignità.

